

all'ingrosso e dettaglio di prodotti alimentari – avevano indotto in errore i titolari delle società fornitrici cui si rivolgevano per l'acquisto di merce, con artifici e raggiri, consistiti nel prospettare la solvibilità della società e nel rilasciare, alla prima consegna, titoli regolarmente solvibili al solo scopo di guadagnare la fiducia del responsabile della società di volta in volta contattata e, nel rilasciare, successivamente alla prima consegna, titoli insoluti, procurandosi un ingiusto profitto, quantificato in un importo superiore a lire 1.500.000.000. In questo contesto rilevano le condotte di Domenico Piperno, che trasferiva la merce proveniente dal delitto di truffa nell'esercizio commerciale denominato «Salumificio San Michele di Piperno Domenico», in realtà riconducibile a Filippo Fiarè e Nicola Fiarè, e di Ventura Francesco che trasferiva la merce proveniente dal delitto di truffa di cui al capo 18) nell'esercizio commerciale a sé intestato, in modo da ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa dei beni;

Filippo Fiarè – Nicola Fiarè erano ritenuti responsabili del delitto p. e p. all'art. art. 12 *quinquies*, co. 1, D.L. 306/1992 e art. 7 l. 203/1991 perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuivano a Domenico Piperno la disponibilità di titoli di credito e beni al fine di procedere alla apertura del predetto esercizio commerciale denominato «Salumeria San Michele di Domenico Piperno», con sede in Vibo Valentia;

Rosario Fiarè era ritenuto responsabile del delitto p. e p. all'art. art. 12 *quinquies*, co. 1, D.L. 306/1992 e art. 7 l. 203/1991 perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuiva a Filippo Ruggiero, affinché procedesse ad investirli nel c.d. affare «Elegance» – diretto a porre in essere una rilevante truffa ai danni dello stato – la disponibilità di una somma di denaro quantificata in circa 180 milioni di lire;

Fortunato Barbieri era ritenuto responsabile del delitto p. e p. agli artt. 110, 648-*ter* c.p., art. 7 l. 203/1991 perché, al fine di profitto e di ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa di danaro, avendo ricevuto da Rosario Fiarè una somma di danaro in diverse *tranche* proveniente da delitti commessi dal predetto Fiarè e comunque da terzi, impiegava il predetto capitale in attività economiche e, in particolare, nelle proprie attività imprenditoriali fino all'anno 2003. In particolare, il Barbieri aveva ricevuto la disponibilità di una somma di denaro dell'importo di lire 50 milioni al fine di procedere alla costruzione di beni immobili attraverso la impresa individuale denominata Barbieri, con sede in Monteau da Po;

Antonio Ranieli – Giovanni Giamborino – Piero Marrella – Gianluigi De Bartolomeo erano ritenuti responsabili del delitto p. e p. agli artt. 110, 648-*ter* c.p., art. 7 l. 203/1991 perché, in concorso tra loro, al fine, anche, di ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa del danaro ricevuto da Saverio Razionale, proveniente da delitti commessi dal predetto Razionale e comunque da terzi, provvedevano a depositare il danaro su un conto corrente del Giamborino, mentre il Ranieli e il Marrella individua-

vano una società commerciale, denominata «euro 2000», già iscritta presso gli uffici pubblici, al fine di acquistarne le quote, mantenendo, successivamente, i rapporti necessari e provvedendo ad individuare l'amministratore fittizio e i soci; successivamente, il Giamborino, emetteva gli assegni tratti sul conto utilizzato per il deposito dei proventi delittuosi al fine di acquistarne le quote sociali e per affrontare le altre spese, mentre il Ranieli e il Marrella definivano le pratiche e il De Bartolomeo, in qualità di amministratore della società, finalmente gestiva, insieme agli altri indagati, nella attività economica avviata, le somme illecite provenienti dal Razionale. I fatti erano commessi a Aprilia nell'anno 2002 e sino al novembre 2004;

Michele Milidoni - Michele Carnovale erano responsabili del delitto p. e p. agli artt. 110, 648-ter c.p., art. 7 l. 203/1991 perché, al fine di profitto e di ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa di danaro, ricevevano da Vincenzo Fiarè (socio degli stessi nella società «Inar Marmi») somme di danaro in diverse *tranches* provenienti da delitti commessi dal predetto Fiarè e comunque da terzi, impiegando il predetto capitale in attività economiche e, in particolare, nell'attività imprenditoriale della citata società;

Gheorghe Mois, Rosario Fiarè, Domenico Grande, Filippo Fiarè, Domenico Zangari, Ettore Longo, Silverio Groe, Carmelo Scanga, Marcello Auddino, Rocco Farfaglia, Antonio Baldo, Mario Chindamo erano ritenuti responsabili delitto p. e p. dall'art. 416 c.p. co. 1, 2, 5 c.p. per avere costituito, organizzato e partecipato, a vario titolo, ad una associazione per delinquere finalizzata all'ingresso clandestino di cittadini stranieri nel territorio nazionale, al fine di trarne ingiusto profitto, anche indiretto, in violazione dell'art. 12 co. 3 del Dlgs n. 286/88 e finalizzata a favorire la permanenza nel territorio nazionale di cittadini stranieri clandestini al fine di trarne ingiusto profitto in violazione dell'art. 12 co. 5 D. Lvo 286/88. In particolare, Gheorghe Mois e altra persona indicata quale «la suocera» non meglio identificata, con il ruolo di capi, promotori e comunque organizzatori, Rosario Fiarè, Filippo Fiarè, Domenico Zangari, Ettore Longo, Domenico Grande, Silverio Groe, Carmelo Scanga in qualità di mediatori con il compito di procurare l'ingresso di cittadini rumeni all'interno del territorio italiano e di cercare loro, al fine di trarne ingiusto profitto, una sistemazione per dormire e lavorare; Marcello Auddino, Rocco Farfaglia, Antonio Baldo, Mario Chindamo con il compito di fare lavorare nei campi o nelle proprie attività imprenditoriali i cittadini rumeni clandestini. Tali condotte erano state realizzate in San Gregorio d'Ippona, Rosarno, Gioia Tauro, nella fascia tirrenica cosentina, dall'inizio dell'anno 2002, con permanenza del reato. Allo stesso modo Filippo Fiarè, in concorso con tale Mimmo, compiva atti diretti in modo non equivoco a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano di vari cittadini rumeni, al fine di trarne un ingiusto profitto; in particolare, facendo lavorare nelle proprie proprietà o in altre realtà produttive di S. Gregorio d'Ippona, numerosi cittadini rumeni, privi del permesso di soggiorno, provvedendo a procurare loro luoghi in cui dormire; cittadini a lui procurati da mediatori o direttamente dall'organizzatore del traffico clandestino, con l'aggravante

di avere procurato l'ingresso illegale nel territorio dello stato italiano a numerosi cittadini rumeni (certamente più di cinque persone). Rosario Fiarè-Domenico Grande-Gheorghe Mois erano ritenuti inoltre responsabili del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 12 co. 3 e 3-bis D.Lgs. 25.07.1998 n. 286, perché compivano atti diretti in modo non equivoco a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano di vari cittadini rumeni di sesso femminile, al fine di sfruttarne le prestazioni sessuali. Nel medesimo contesto venivano riscontrate le responsabilità di Rocco Farfaglia, Ettore Longo, Marcello Auddino, Domenico Zangari, Antonio Baldo, Silverio Groe, Carmelo Scanga e Mario Chindamo in qualità di «caporali» o mediatori incaricati di allocare i cittadini rumeni al lavoro per sfruttarne le prestazioni.

La struttura associativa indagata nasceva agli inizi degli anni '90, a seguito dell'autonoma affermazione degli originari gruppi delinquenziali riconducibili alle famiglie Gasparro e Vinci di San Gregorio di Ippona che, fino a quella data, avevano operato alle strette dipendenze della «famiglia Mancuso» di Limbadi.

Scrive il GIP:

«In particolare in quel contesto si affermava il nucleo familiare dei Fiarè (legato da vincoli di parentela sia ai Gasparro che ai Vinci) il quale, con il passare del tempo, dava vita a una autonoma e stabile struttura associativa che, senza rinnegare l'originario legame genetico con il clan «Mancuso», anzi fondando la propria forza su tale legame, si emancipava tuttavia dalla famiglia che lo aveva generato per acquistare una distinta fisionomia strutturale e organizzativa e per affermare di conseguenza la propria operatività e influenza in un circoscritto ambito territoriale.

Le attività criminose attraverso le quali il gruppo in esame ha ricavato e tuttora ricava le ingenti risorse economiche necessarie alla sua vita e al consolidamento della sua forza sono rappresentate dall'usura¹⁶⁵ e dall'estorsione, attività praticate sistematicamente, anche grazie all'atteggiamento di rassegnazione della popolazione civile che praticamente, senza alcuna resistenza, soggiace al volere dei sodali, la cui forza di intimidazione è talmente manifesta da non richiedere oggi neppure il ricorso a esplicite azioni di minaccia e violenza».

E ancora:

«L'associazione in questione, inoltre, soprattutto in passato ha operato nel campo del traffico di stupefacenti, ancora oggi è dedita alla perpetrazione di gravissime truffe, al riciclaggio, e ha dato altresì vita al suo

¹⁶⁵ Interessante l'intercettazione nella quale Rosario Fiarè afferma: *«perchè io, invece di comprare droga (p.i.) invece, compro droga 50/60 mila lire le guadagni (p.i.), invece non è così io, invece di comprare droga metto i soldi all'interesse (in prestito), guadagni 5, 6, 7, 10 milioni al mese, 20 sono venute già nelle mie mani ed il capitale aumenta, tutto qua, e non mi arrestavano».*

interno a una stabile struttura organizzativa dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'insieme di tali attività certamente è indicativa del solido e ramificato apparato di uomini e mezzi di cui gode il gruppo in esame e quindi ne evidenzia chiaramente la estrema pericolosità sociale. E pur tuttavia non è la valutazione complessiva di tali elementi a dare la reale dimensione della particolare temibilità e riprovevolezza del sodalizio in esame.

Ad avviso di questo giudice la caratteristica peculiare di tale gruppo, che più di ogni altra ne evidenzia la caratura criminale, è la innegabile capacità con cui lo stesso si è radicato sul territorio, divenendo l'effettivo centro di potere che, non solo controlla e disciplina qualsiasi attività economica svolta sul territorio, ma che soprattutto ha per anni condizionato pesantemente le scelte e le decisioni politiche degli organi preposti al governo della cosa pubblica.

Gli elementi raccolti dalle indagini hanno dimostrato la capacità e la ferma volontà della cosca di penetrare nelle istituzioni, al fine di asservire le medesime al perseguimento dei fini e degli interessi del sodalizio e di consentire, pertanto, agli organi di vertice dello stesso gruppo di accentrare nelle proprie mani l'effettivo governo degli enti territoriali locali.

La finalità di tale operazione non è solo quella di neutralizzare in radice qualsiasi azione volta a contrastare e a combattere l'affermazione e il consolidamento del metodo mafioso ma anche quella di diventare i reali protagonisti di tutta una serie di attività economiche pubbliche, la cui gestione consente di lucrare ingenti guadagni attraverso operazioni apparentemente conformi ai dettami della legge».

In effetti i servizi tecnici di captazione avevano dimostrato una progressiva evoluzione delle attività illecite del gruppo verso forme criminali raffinate che in sostanza consistono «nell'accaparrarsi la effettiva gestione degli appalti pubblici e di lucrare in modo apparentemente pulito e con l'appoggio degli organi istituzionali, ingenti quantità di denaro»¹⁶⁶.

Per comprendere sinteticamente il range di valore dell'illecito arricchimento, basta pensare che in una captazione telefonica la polizia giudiziaria aveva percepito che: «A domanda, Rosario (Fiarè ndr) dice che il costo riguardante le spese del matrimonio di Vincenzo, ammontano circa 600 milioni di lire e che complessivamente gli ha dato in dote beni per un valore di circa 2 miliardi, fra i quali figurano: una casa a Vibo marina con garage, una casa in una zona denominata Filippina, altre case al mare a Sant'Anna e a Zammarò. Conclude tale argomentazione affermando che ad ognuno dei figli gli ha dato beni per un valore di circa 2 miliardi ciascuno».

¹⁶⁶ In una intercettazione citata nell'ordinanza Rosario Fiarè dirà «...si, ma questi imbrogli qua si fanno in sordina, hai capito, senza, prima che prendono me, devono prendere il Sindaco, il Vice Sindaco, l'Assessore».

7.3 Il «Caso Reggio»

Nel contesto delle investigazioni esperite sulle attività criminali esercitate dai gruppi criminali calabresi per influenzare la situazione politica e inabilitare le azioni repressive dei Corpi dello Stato ha assunto un forte rilievo mediatico la vicenda inerente le ordinanze di custodia cautelare emesse in data 3 novembre 2004 dal GIP di Catanzaro nei confronti di:

1. Paolo Romeo, nato a Gallico (RC) il 19.3.1947;
2. Francesco Gangemi, nato a Reggio Calabria il 28.9.1934;
3. Francesco Gangemi, nato a Reggio Calabria il 10.6.1930;
4. Amedeo Maticena, nato a Catania il 15.9.1963;
5. Ugo Colonna, nato a Messina il 11.6.1960;
6. Riccardo Partinico, nato a Reggio Calabria il 30.8.1957.

L'articolazione degli eventi relazionati dall'indagine è piuttosto complessa ed è stata incardinata in diversi capi di imputazione¹⁶⁷:

«a) in ordine al reato p. e p. dall'art. 416 bis, commi 1-2-3-4-6-8, cod. pen. per avere organizzato e, comunque, fatto parte di associazione di tipo mafioso, denominata 'Ndrangheta...inizialmente diretta e promossa dalla cosca De Stefano-Tegano, e, successivamente, dalla struttura unitaria di vertice della 'Ndrangheta insediatasi a seguito della pax mafiosa (finalizzata al compimento di omicidi, traffico di sostanze stupefacenti, traffico di armi, estorsioni, al controllo del territorio, delle attività economiche pubbliche e private, ed altro), il Romeo quale referente diretto per ogni tipo di affare, soprattutto riconducibile alla famiglia De Stefano, e di Orazio in particolare, il Maticena, quale referente politico dell'associazione, i cugini Gangemi quali promotori e responsabili del periodico «Il Dibattito» e quali elementi di collegamento con ambienti istituzionali devianti, il Colonna quale professionista utilizzato per perseguire le finalità associative, Partinico quale elemento di collegamento con i vari ambienti di volta in volta utilizzati per perseguire lo scopo associativo, sodalizio che...è finalizzato, altresì, ad acquisire – tramite collusione di magistrati, personale amministrativo operante negli uffici giudiziari, appartenenti alle forze dell'ordine, campagne di stampa operate da «Il Dibattito» – vantaggi ingiusti attraverso il condizionamento, il turbamento e la minaccia delle strutture giudiziarie operanti nel distretto di Reggio Calabria, al fine di ottenere notizie coperte da segreto, pronunce giudiziarie favorevoli, allontanamento di magistrati sgraditi, nonché di ottenere – tramite collegamenti con persone inserite a vari livelli istituzionali e politici – trasferimenti di personale appartenente alla pubblica amministrazione, spostamenti di detenuti, posti di lavoro, ed acquisire, altresì, in modo diretto, ed anche indiretto attraverso persone a loro riconducibili, il controllo di

¹⁶⁷ Ordinanza N. 5901/01 RGNR DDA mod. 21 – N. 524/02 RG Gip mod. 20 N. 183/04 RMC Pers. N. - 185/04 RMC reali.

attività economiche e di appalti e servizi pubblici, nonché anche dell'attività politica. ...

b) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 338, 339 cod. pen., 7 L. 203/91 per avere... usato minaccia a magistrati – appartenenti alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, alla Procura Nazionale Antimafia – operanti nel distretto di Reggio Calabria, minaccia consistita nell'organizzare e reiterare negli ultimi anni una vera e propria campagna di aggressione mediatica – attraverso, soprattutto, numerosissimi articoli del mensile «Il Dibattito» (diffuso anche nelle carceri tra gli associati) intrisi di contenuto di tipo calunnioso, falso, allusivo, violento, talvolta riportanti notizie riservate ed anche ricoperte da segreto investigativo, quali, nell'edizione di ottobre 2002, la notizia dell'iscrizione di Francesco Gangemi e Paolo Romeo nel registro degli indagati per il delitto di cui all'art. 416-bis, la separazione di atti procedurali datata 3 ottobre 2001 da parte dei pubblici ministeri e la lettera di trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica di Catanzaro a firma del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria; nell'edizione straordinaria di settembre 2003, l'attività d'indagine compiuta dall'autorità giudiziaria catanzarese in Reggio Calabria; nell'edizione di settembre/ottobre 2003 la notizia della trasmissione alla Procura della Repubblica di Catanzaro del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria relativo alle dichiarazioni di tale dott. Lo Po; nell'edizione aprile-maggio 2003 la relazione sull'attività della DDA nella Provincia di Vibo Valentia, riconducibile al Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro dott.ssa Nobile, indirizzata al Procuratore della Repubblica.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi dalla forza intimidatrice derivante dalla partecipazione all'associazione indicata al capo a), nonché delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ed altresì al fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa di cui al capo che precede».

Attesa la gravità dei punti attenzionati, cui segue nell'ordinanza anche una lunga esposizione dottrinale di supporto ed un altrettanto lungo *excursus* storico sulle vicende di 'Ndrangheta, è necessario – per procedere ad una prima analisi – premettere una sintetica esposizione tecnica delle diversificate fonti di prova ricapitolate nell'ordinanza, che si fondano sostanzialmente sul contenuto degli articoli della pubblicazione «Il Dibattito», sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sulle vicende giudiziarie pregresse degli indagati, sulle loro relazioni con diversificati soggetti e sui servizi di captazione di comunicazioni ambientali e telefoniche.

Peraltro, l'avv. Paolo Romeo era già stato in passato oggetto di rivelazioni da parte di diversi collaboratori di giustizia per il suo presunto ruolo di mediazione tra 'Ndrangheta e politica, ruolo non disgiunto dalla sua presunta frequentazione di ambienti massonici, come in precedenza sottolineato nel presente capitolo.

Il GIP di Catanzaro fa risaltare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Paolo Iannò nelle quali si propalava che *«l'avvocato Paolo Romeo, nelle elezioni del 1992, ed Amedeo Matacena, in quelle del 1994 e del 1996, furono votati dalle famiglie di 'Ndrangheta in cambio della promessa di interessamento per aggiustare i processi culminati con condanne a carico di esponenti delle coalizioni De Stefano e Condello».*

«Tale finalità non sarebbe stata poi conseguita» e i gruppi criminali non avrebbero tratto effettivi benefici in sede politica, decidendo così – secondo la ricostruzione del GIP – di passare ad una più *«subdola»* opera di delegittimazione dei Magistrati del Distretto di Reggio Calabria attraverso una pianificata campagna di aggressione a mezzo stampa.

Analoghe dichiarazioni in tal senso avrebbe fornito anche il collaborante Giacomo Ubaldo Lauro.

I servizi intercettivi svolti dalla polizia giudiziaria delegata all'indagine sul conto del Paolo Romeo e del direttore del periodico *«Il Dibattito»*, Francesco Gangemi, avrebbero reso chiara la comune volontà di delegittimazione degli indagati e avrebbero fatto risaltare anche il ruolo di Amedeo Matacena.

Scrivendo il GIP: *«In data 10 Luglio 2002 il Lauro ha riferito che Gangemi e Romeo erano ispiratori di una campagna diffamatoria e di delegittimazione avente ad oggetto il dottor Mollace ed altri magistrati in servizio presso la DDA di Reggio Calabria, come il dottor Boemi e il dott. Cisterna... Avevano tentato, senza risultato, di screditarlo e quindi di fargli perdere il programma di protezione e avevano deciso di screditare i magistrati che, secondo loro, «lo tenevano nel sacco»...Romeo, suo coimputato nel processo Olimpia, aveva un ruolo associativo attivo, come fedelissimo di Paolo De Stefano ed inserito nel suo clan...Lo Iannò afferma di avere appreso di tale strategia, in carcere a Reggio Calabria, da «Franco» Benestare, cognato di Orazio De Stefano, e nipote di Giovanni e Pasquale Tegano, tutti e tre ai vertici della omonima cosca mafiosa e, in carcere a L'Aquila, da Filippo Barreca, un tempo boss del locale di Pel-laro e legato al boss di Melito Porto Salvo Natale Iamonte...Del medesimo impegno realizzato in tal senso da Amedeo Matacena, riferisce, invece, di avere conoscenza diretta, dato che la famiglia del soggetto in questione è legata a quella dei Rosmini, affiancati ai Condello durante la guerra di mafia e collocati in seno alla medesima coalizione dello Iannò».*

Nel contesto dell'attività di intercettazione presso l'abitazione di Francesco Gangemi, è stato documentato un assiduo e duraturo flusso di collegamento tra il predetto e l'avv. Paolo Romeo.

«Dall'ascolto delle conversazioni è emersa una chiara e comune volontà di procedere ad una nuova dura e violenta campagna giornalistica per colpire e distruggere i Magistrati che si ritenevano responsabili dell'adozione dei provvedimenti, compresi quelli contro lo stesso Gangemi e il periodico da lui diretto...Emerge, ancora, la significativa partecipazione del Romeo quale ispiratore ed istigatore dei due cugini Gangemi nella conduzione delle battaglie che il periodico conduce in vicende rilevanti nell'ambiente politico, sociale e giudiziario di Reggio Calabria...Detta

ispirazione è collegata all'interesse specifico concernente la gestione e la definizione del processo a carico del Romeo sicché, in questo contesto, trovano spiegazione gli attacchi alla persona del Presidente del Collegio giudicante Dott.ssa Grasso».

L'avvocato Paolo Romeo, stante i suoi trascorsi giudiziari, sarebbe fattualmente costretto a svolgere un'attività di relazioni politiche di natura riservata, con tipiche azioni di *lobbying* e il suo sforzo maggiore sembrerebbe essere indirizzato nei confronti di una continua raccolta informativa sulle varie situazioni di interesse locali in modo tale da poter percepire le opportunità di difendere le sue posizioni e contemporaneamente attaccare gli avversari.

Il GIP valutava i rapporti emersi tra Romeo e il Sottosegretario alla Giustizia, on. Giuseppe Valentino, in merito ai quali il collaboratore di giustizia Paolo Iannò nelle dichiarazioni rese in data 16 dicembre 2002 e 14 febbraio 2003 aveva riferito – sia pure con poca chiarezza espositiva – del possibile ruolo dell'avv. Valentino quale utile futuro anello politico dei gruppi criminali per interferire con la giustizia.

È bene subito premettere che i riscontri dell'indagine deporranno invece in senso totalmente contrario e che, anzi, l'on. Valentino verrà pesantemente e costantemente accusato da «Il Dibattito» di non essersi assolutamente impegnato nella difesa del Romeo, così come i servizi intercettivi sugli indagati dimostreranno che nessuna attività verrà da lui svolta per supportare il De Stefano.

Vale la pena di ricordare che l'avvocato On. Giuseppe Valentino risulta aver assunto il ruolo di difensore di fiducia di Paolo Romeo nel procedimento «Olimpia 1» e di altri imputati, il che spiega le relazioni in essere al momento dell'inchiesta.

Si deve dunque dedurre che gli indagati non abbiano conseguito alcun vantaggio dal Sottosegretario, che anzi veniva criticato per il progressivo diradarsi delle relazioni.

Questo presunto anello operativo importante della costruzione accusatoria sembra dunque non avere espresso alcuna valenza per il gruppo criminale a dispetto delle certezze esplicitate nelle provalazioni dei collaboranti evocati a supporto delle tesi investigative.

Si trova in questa vicenda un paradigma abbastanza noto nelle vicende di mafia, nelle quali gli antichi imputati non mancano di ritenere che i loro avvocati – divenuti parlamentari – siano tenuti a mettere in campo anche tutta una serie di attività extragiudiziali per soccorrerli, evidentemente non distinguendo tra la professionalità del difensore nel processo e il ben diverso ruolo dell'uomo pubblico nei suoi incarichi istituzionali.

Vi è anche da sottolineare che – in atti – il Romeo ha dimostrato di esperire continui tentativi di avvicinamento dei responsabili delle varie Istituzioni per sopperire alle sue necessità inerenti le personali vicende giudiziarie senza però conseguire reali vantaggi.

Un ulteriore elemento che il quadro accusatorio ha ritenuto significativo è l'avvicinamento da parte del Gangemi dell'on. Angela Napoli, Vice

Presidente di questa Commissione; i predetti contatti di Francesco Gangemi erano finalizzati secondo l'accusa a stimolare iniziative istituzionali nei confronti della Procura di Reggio Calabria, con particolare riferimento al sost. procuratore dott. Francesco Mollace.

Gli sporadici contatti del Gangemi con l'on. Angela Napoli nell'Ottobre 2002 sono sempre diretti a stimolare un intervento sulla Distrettuale di Reggio Calabria ma scrive il GIP «*guardandosi bene dall'accennare all'indagine che lo vede indagato per associazione mafiosa a Catanzaro*».

Il punto non appare essere di poco momento giacchè la tesi accusatoria sembra deporre – almeno sotto il profilo della sua intrinseca suggestività tecnico/semantica – per dare per acclarato che l'attività parlamentare dell'on. Napoli sia stata determinata o almeno stimolata e supportata prevalentemente dall'azione del Gangemi in quanto referente di un sodalizio mafioso che intendeva in tale modo bloccare le funzioni della magistratura reggina.

Questa correlazione di causa-effetto non viene chiaramente espressa ma resta aleggiante nel corpo dell'ordinanza, ove si dà largo spazio alle comunicazioni¹⁶⁸ tra il Gangemi e l'esponente parlamentare – comunicazioni delle quali deve essere fatta rilevare innanzitutto la genericità, poi la tenue intensità e il verso prevalente (è il Gangemi a ricercare il contatto) – e alla relazione temporale tra tali comunicazioni e il contenuto degli attacchi giornalistici.

All'interrogazione viene dato ampio risalto nelle pagine del numero di aprile – maggio de «Il Dibattito», distribuito nelle edicole il 16 maggio 2003, con frasi del tipo «*Siamo alla resa dei conti con la Giustizia livida e mafiosa. È la resa dei conti, mafioso Francesco Mollace. Non lo dico io. È il vice presidente della commissione parlamentare contro la mafia e contro il crimine organizzato, ovvero sia contro di Lei, Mollace, e dei suoi compari, Alfano, Settineri, Sparacio, Lembo, e di altri squallidi personaggi*».

Da questa serie di fatti scaturisce il problema di capire se il prefato gruppo degli indagati oggetto della misura cautelare costituissero veramente un anello operativo valido per esercitare una qualsivoglia influenza politica reale e di comprendere se esistesse un ruolo di causa-effetto tra i loro *desiderata* e gli interventi degli esponenti politici che hanno rilievo nella narrazione dei fatti.

Ma anche questo – che tuttavia poggia su labili basi – non basterebbe a dare ragione al *thema probandum* essenziale; infatti dagli eventi e dai riscontri riportati dall'ordinanza l'esistenza di una trama mafiosa sostenuta dal Paolo Romeo in nome di interessi della 'Ndrangheta sembrerebbe circostanza per niente provata, essendo del tutto insufficiente la previa, quasi cautelativa esposizione di dichiarazioni assai fumose dei collaboranti –

¹⁶⁸ Sull'utilizzazione delle intercettazioni indirette dei parlamentari si attende la decisione della Corte Costituzionale investita dalla sezione IV della Corte di Cassazione sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi da 2 a 6, e art. 7 della legge 140/2003 in riferimento agli artt. 30, 24, 68, 112 della Costituzione.

spesso *de relato* -- cui poco corrisponde però il contenuto delle investigazioni rese note.

Il solo pensare che i due parlamentari possano avere inteso – a diverso titolo – coscientemente supportare un'aggressione mafiosa alla Procura o soccorrere un sodalizio mafioso in un momento di difficoltà – oltre che smentito dai fatti – appare così macroscopicamente assurdo da doversi lasciare tale tesi nell'ambito della più sfrenata fantasia, così come peraltro si rileva con ogni chiarezza dalla stessa prudente assenza di qualsivoglia richiesta di imputazione formale.

Rilevare in questa sede l'impegno antimafia dei parlamentari chiamati in causa è doveroso – come peraltro dimostrato dalle unanimi attestazioni di solidarietà all'On. Napoli¹⁶⁹ anche da parte di colleghi dell'opposizione – ma correrebbe il rischio di apparire come una giustificazione, in un contesto nel quale invece non c'è proprio nulla da giustificare, poichè anche la residuale ipotesi che vedrebbe i due parlamentari quali possibili «strumenti ciechi» di altrui volontà sembra – allo stato degli atti esibiti all'interno dell'ordinanza – circostanza non solo del tutto priva di fattuali riscontri ma al contrario ricca di prove contrarie derivate proprio dalle comunicazioni intercettate, dagli stessi articoli del «Dibattito» e dalla reale situazione che ha motivato le interpellanze parlamentari.

Su questa linea, senza voler entrare nel merito di un giudizio che spetta al dibattimento processuale – che si preannuncia assai difficile e tortuoso per le pretese ragioni dell'accusa – corre l'obbligo di enucleare talune ulteriori asettiche valutazioni di contorno.

Vi è intanto da sottolineare l'*iter* che hanno subito le ordinanze di custodia cautelare, in quanto il GIP scarcerò immediatamente dopo gli interrogatori di rito l'avv. Colonna e Ugo Partinico e dispose gli arresti domiciliari per l'avv. Francesco Gangemi.

Il Tribunale del Riesame depotenziò ulteriormente il quadro accusatorio, revocando le misure per gli indagati, concedendo gli arresti domiciliari anche per il giornalista Gangemi e lasciando in carcere solo Paolo Romeo.

Nel novembre 2005 sono scaduti i termini massimi di custodia cautelare per Francesco Gangemi che è stato rimesso in libertà.

Resta in carcere unicamente l'avv. Paolo Romeo ma perché raggiunto da condanna definitiva per concorso esterno ad associazione mafiosa relativa agli esiti di altro processo.

Si rimane dunque in attesa di vedere che cosa residuerà di oggettivo e di solido del complesso quadro accusatorio iniziale alla conclusione delle indagini e ancora di più nel dibattimento. Nelle more – il 22 dicembre 2005 – la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ha fatto conoscere che dei due capi di imputazione citati «... *in sede di riesame veniva confermata la sussistenza del delitto di cui al capo a) nei confronti di*

¹⁶⁹ E specialmente – e converso – dal livido rancore di Giuseppe Mancuso – boss della potente famiglia di Limbadi – espresso nel dibattimento del processo Dinasty, di cui si è dato conto in precedenza.

Romeo Paolo (previa riqualificazione del capo a) in concorso nel reato di cui al capo a) e di Gangemi Francesco (1934) mentre veniva esclusa la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui al capo b). Di conseguenza nei confronti degli altri indagati (Gangemi Francesco 1930, Matacena Amedeo, Colonna Ugo, Partitico Riccardo) l'ordinanza veniva revocata.

... Gli altri indagati nei confronti dei quali la misura custodiale era stata confermata, sono stati scarcerati successivamente per decorrenza dei termini.

... Le indagini preliminari sono state ultimate ed in tempi brevissimi si procederà ai successivi adempimenti (stralci e notifica dell'avviso di conclusione delle indagini)».

In secondo luogo – pur volendo mantenere un approccio neutro alla vicenda – vi è da dire che i ruoli attribuiti a taluni indagati tratti inizialmente in arresto sono oggettivamente difficili da ritenere credibili, come ad esempio nel caso dell'avvocato Colonna, del quale si deve ricordare il suo ruolo centrale nelle rivelazioni sullo scandalo degli «insospettabili» di Messina nella gestione dei collaboranti come Sparacio, che portò all'arresto del procuratore Lembo; tale ruolo coraggioso lo mise a rischio di attentati e causò un regime di tutela, come ampiamente attestato dall'on. Vendola, attuale Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia.

Analogamente appare strana la posizione dell'indagato Aurelio Chizzoniti, presidente del Consiglio comunale di Reggio che ha dichiarato alla stampa: «Sono vittima di un consolidato disegno diffamatorio-estorsivo consumato anche ai miei danni attraverso il periodico scandalistico "Il Dibattito". A riprova di ciò è sufficiente richiamare le numerose denunce presentate contro il direttore di quel giornale, allo stato, tra l'altro, imputato di tentativo di estorsione ai miei danni dinanzi al Tribunale monocratico di Reggio, dove ho formalizzato la costituzione di parte civile. Alla luce di tutto questo, mi appare oltremodo sorprendente l'accusa di contiguità con il predetto periodico, con i cui dirigenti avrei organizzato campagne diffamatorie contro me stesso».

Anche sulla base di questa riflessione, è opportuno sottolineare l'oggettività del fatto che «Il Dibattito» attacca ferocemente e spesso in modo ambivalente un vasto spettro di persone e che tale linea editoriale perdura da oltre 10 anni; tale circostanza impone di riflettere sulle ragioni di una tanto tardiva attenzione investigativa nell'ottica di soggiacenti reati associativi.

Per quanto attiene le interrogazioni parlamentari prodotte sul conto del dott. Mollace e del dott. Macrì si deve tentare di uscire sia dal circuito scandalistico che dalla logica sottesa obliquamente dall'accusa e interrogarsi se esse abbiano invece avuto fondamenti reali nella loro formazione, come peraltro sembra essere positivamente acclarato – certamente sotto l'unico profilo corretto della legittimità di una richiesta di accertamenti e non dell'attribuzione anticipata di colpevolezze – da quanto riscontrato dall'Ispettorato del Ministero della Giustizia.

Il dott. Mollace, nonostante il provvedimento in data 17 dicembre 2001 del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria con cui era stato dichiarato decaduto dall'incarico di sostituto della DDA per intervenuto decorso del termine massimo di quattro bienni di permanenza in quell'ufficio (provvedimento ratificato dal CSM con delibera dell'8 maggio 2002) avrebbe continuato, oltre la scadenza della prevista proroga annuale al 15 dicembre 2002 - nonostante i ripetuti interventi e diffide dello stesso procuratore della Repubblica e del procuratore aggiunto, coordinatore della DDA, dottor Francesco Scuderi - a svolgere attività di stretta competenza della Procura Distrettuale Antimafia incompatibili con la sua funzione di sostituto addetto alla Procura ordinaria, tanto che, in data 9 maggio 2003, al fine di ovviare alle gravi disfunzioni dell'Ufficio determinate da tali condotte, il dott. Catanese aveva incaricato il dirigente amministrativo dell'ufficio di apprendere materialmente dalla segreteria del dott. Mollace i fascicoli processuali irregolarmente detenuti, onde finalmente poter procedere alla loro riassegnazione ad altri magistrati.

Lo stesso dott. Mollace, in relazione alla gestione dei collaboratori di giustizia, avrebbe violato palesemente e sistematicamente le disposizioni dettate dal Procuratore della Repubblica, tanto che il Guardasigilli promuoveva azione disciplinare nei confronti di questi e, richiedendo contestualmente al CSM di avviare il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, avviava una più approfondita indagine amministrativa nel corso della quale emergevano ulteriori irregolarità.

Nella sua relazione l'Ispettorato evidenziava che la Direzione Distrettuale Antimafia avrebbe operato in presenza del costante elemento di disturbo rappresentato dal dott. Mollace, con le sue interferenze ed ingerenze e con il disagio, le disfunzioni e l'inutile dispendio di tempo e di energie che ne sarebbero conseguite; il dott. Mollace, in rapporto alle procedure giudiziarie collegate alla cattura dei latitanti Orazio De Stefano, Fortunato Maesano e Antonio Rosmini, avrebbe violato le disposizioni tabellari interne all'ufficio relative alla ricerca dei latitanti, violando deliberatamente, nel caso del latitante Orazio De Stefano, anche la specifica ed esclusiva competenza della locale Procura Generale della Repubblica, cui non avrebbe trasmesso gli atti del caso, né dato comunicazione delle iniziative intraprese.

Il medesimo, nonostante il procuratore della Repubblica, dottor Catanese, gli avesse per l'ennesima volta richiesto con decreto la restituzione di tutti i fascicoli della DDA, avrebbe deliberatamente omesso di consegnarne ben ventisette.

Diciassette di tali fascicoli sarebbero stati consegnati solo successivamente, a seguito di ulteriori pressanti richieste e - per i restanti dieci fascicoli DDA - il dott. Mollace non avrebbe fornito al Procuratore della Repubblica e agli ispettori del Ministero della Giustizia alcuna precisa indicazione sulla loro attuale collocazione o sorte, sicché all'esito dell'ispezione questi non sarebbero neppure stati individuati.

Vi è inoltre da sottolineare che il dott. Mollace è stato iscritto, nel 1998, presso la Procura Distrettuale Antimafia di Catania quale indagato

per abuso d'ufficio per aver favorito nella sua qualità di P.M. l'associazione mafiosa di Messina, riconducibile a Luigi Sparacio.

Le contestazioni riguardavano due specifici fatti:

l'aver il dott. Mollace restituito al pentito Sparacio titoli di credito per ben 200 milioni di *ex* lire, nonostante fosse stata raggiunta la prova che i titoli sequestrati fossero provento di usura continuata;

l'aver redatto la richiesta di misure urgenti di protezione in favore della suocera di Sparacio, partecipe all'associazione mafiosa messinese, senza che ne ricorressero le condizioni previste.

In data 4 luglio 2001, il GIP di Catania ha accolto la proposta di archiviazione, formulata dal P.M. locale nell'aprile dello stesso anno, in quanto le iniziative citate erano state assunte in concerto con altro procuratore aggiunto, il dottor Boemi.

Il GIP, pur dichiarando discutibile la restituzione dei titoli, concludeva che non si era raggiunta la prova dell'elemento soggettivo necessario alla sussistenza del reato.

La Commissione si rimette al dibattito in corso a Catania per una più chiara analisi di vicende che appaiono alquanto torbide ma non può fare a meno di sottolineare come la vicenda del falso pentito Sparacio non possa ritenersi disgiunta dalla recente *vis accusatoria* nei confronti dell'avv. Colonna per qualunque osservatore non sprovveduto.

Si riporta, in proposito, una dichiarazione dell'on. Vendola a seguito dell'avvenuto arresto del legale per i fatti in esame, contenuta in una lettera aperta al Presidente della Commissione:

«Lui oggi è ristretto e questa carcerazione io la vivo come una macchia vergognosa sul volto di ciò che chiamiamo giustizia. Basterebbe chiedere quanti sono i singoli o le lobby che trarranno vantaggi dal fango che si è gettato inopinatamente su un professionista che ha documentalmente svelato il lato oscuro di certa magistratura scenograficamente anti-mafiosa».

Per quanto attiene al dott. Macrì¹⁷⁰, i rilievi dell'Ispettorato riguarderebbero fatti già accertati in sentenza e inerenti la sua attività pregressa di Pretore di Melito Porto Salvo che sono lontani nel tempo e non appaiono oggettivamente inerenti tematiche in materia di antimafia.

Esistono dunque fondati motivi per porre la vicenda delle interrogazioni esperite da diversi parlamentari su un terreno di oggettività intrinseca, in cui appare marginale il fatto che i dubbi sulla correttezza istituzionale di magistrati siano stati sollecitati anche da parte di ambienti giornalistici di discutibilissimo livello qualitativo.

In nulla, infatti, la gravità – se positivamente dimostrata – di taluni comportamenti potrebbe essere diminuita od offuscata dal fatto che su di essi si appunti la pressione mediatica scandalistica del «Dibattito»; sostenere il contrario lancerebbe infatti una luce assai obliqua su tutta l'in-

¹⁷⁰ Risposta a interrogazione parlamentare 4-04780 del sen. Meduri.

vestigazione configurandola come uno studiato tentativo di far tacere voci scomode.

La verità sui fatti – da verificare con rapida severità da parte delle Autorità competenti – deve essere sempre disgiunta dalle fonti mediatiche che la ripropongono solo a ricordare la nota massima di S. Tommaso «*omne verum a quocumque dicatur a Spiritu Sancto est*»¹⁷¹.

Per quanto riguarda l'acquisizione e la propalazione di notizie riservate in merito alle indagini in corso, il ruolo del sottufficiale del SISDE appare – nella sua oggettiva e stigmatizzabile negatività – molto suggestivo ma poco esplicativo anche in ragione della mancanza di qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria che è connaturata con lo *status* di operatore dei servizi.

Si dovrebbe quindi ricercare in un ambiente più interno alle Procure e alle unità di Polizia Giudiziaria interessate i contatti che avrebbero consentito le propalazioni illegali, anche se la Commissione dubita che si conseguiranno successi in tale direzione.

La Commissione infatti rileva che la propalazione di notizie riservate sulle indagini costituisce una vera e propria piaga generale nell'azione antimafia¹⁷², come del resto verificatosi puntualmente anche in merito all'iscrizione sul registro degli indagati degli onorevoli Napoli e Valentino per il «*Caso Reggio*», circostanza che non è mai pervenuta ufficialmente alla conoscenza diretta dei due parlamentari.

È assolutamente grave e fattualmente rivelatore di un disegno sottile di «*mascariamento*» il fatto che si diffondano sulla stampa – senza mai giungere all'individuazione dei responsabili della illecita propalazione – precise indicazioni di iscrizione di parlamentari sul registro degli indagati – con riferimento specifico anche ai titoli di reato presumibilmente violati – quando gli interessati nulla sanno dell'intera vicenda investigativa che li coinvolgerebbe e conseguentemente non vengono neppure messi in grado di esercitare il più elementare diritto di chiarimento e di difesa.

Questa situazione – peraltro non nuova nelle gestioni investigative dei fatti di mafia – tende fattualmente a spostare il processo dalle sedi giudiziarie a quelle mediatiche con un meccanismo singolarmente analogo a quello che l'accusa ha evidenziato per le campagne del «*Dibattito*» contro i magistrati; esiste un diffuso metodo malizioso che confida sul fatto che – anche a fronte della caduta globale del tema accusatorio in sede processuale – tuttavia rimanga in piedi almeno in parte il discredito pubblico collegato alla rivelazione sui mezzi di informazione di presunte relazioni illecite, quale estrema forma di pena *extra*-giudiziale di cui non è neanche possibile alcuna ablazione postuma; né è possibile il perseguimento dei sempre ignoti responsabili.

¹⁷¹ I-II, q.109, a.1, ad 1

¹⁷² Vi è da dire che la politica assume un aspetto spesso ambivalente rispetto a questo problema, con profili alterni di garantismo e di difesa del diritto all'informazione che mutano in maniera troppo strumentale a seconda delle situazioni di specie.

Nel totale rispetto del futuro dibattimentale di queste vicende, che si muovono su un terreno che lascia intravedere comunque pesanti e storici disequilibri interni alle realtà giudiziarie di ben tre Procure, la Commissione si augura che prevalga un approccio netto, integrato e rapido, capace di lasciare emergere dalle fumosità presenti una luce di chiarezza finale.

Su questa linea si è mosso anche il giudizio dell'on. Vendola: «*L'inchiesta della DDA di Catanzaro su mafia e politica in Calabria è un mosaico geniale di cose credibili e di cose incredibili. Io non penso che ci sia una montatura. Penso che ci siano state e ci siano collusioni straordinarie a copertura del radicamento diffuso e stratificato della 'Ndrangheta nella società calabrese. Collusioni che coinvolgono la politica, l'economia, gli apparati repressivi ed anche la magistratura. Ma penso che questa inchiesta mescoli in un unico registro troppe storie, tra di loro incompatibili*».

È proprio sulla «genialità» intrinseca del «mosaico» che si appongono i dubbi pesanti della Commissione appena rappresentati.

Sarebbe infatti altrettanto «geniale» applicare paradossalmente le categorie concettuali dell'ordinanza all'avvenuta palese rivelazione di segreti di ufficio, esaltando un probabile interesse della 'Ndrangheta o di settori di essa nel «*mascardamento*» di esponenti politici che la contrastano quotidianamente con la loro azione pubblica.

Peraltro – a fronte della doverosa stigmatizzazione tecnica di evidenti discrasie – è nel patrimonio genetico di questa Commissione il ritenere che non siano accettabili diversi pesi e diverse misure nel giudicare l'operato di singoli magistrati, in ragione della loro vera o presunta collocazione ideologica.

Nella presunzione – spesso sempre più difficile da tracciare in talune realtà locali – che i poteri dello Stato si muovano su un principio di leale terzietà rispetto all'agone partitico, la Commissione si è sempre rifiutata di condannare o giustificare in modo apodittico i comportamenti saliti alla sua attenzione, rimandando i giudizi alle sedi istruttorie proprie, dove esiste la garanzia del contraddittorio e della produzione difensiva.

A tale proposito non può non tornare in mente la vicenda del dott. Giovanni Montera che venne fattualmente dipinto nell'opinione pubblica come favoreggiatore di aggiustamenti processuali a fronte di acquisizioni informative erranee, frutto di dichiarazioni non dolose ma comunque infondate e rese in momenti di esaltazione psicologica da parte di poco provveduti colleghi, come risulta in modo inoppugnabile dagli atti di archiviazione in sede penale a seguito delle querele esposte.

Il predetto magistrato ha continuato e continua negli anni, anche dopo il suo pensionamento, a denunciare e a querelare le fonti informative che avevano prodotto sul suo conto ingiuste valutazioni di grave caratura sulla sua onestà professionale, avendo ottenuto dal CSM non solo la correzione della formula di archiviazione dell'iniziativa disciplinare promossa dal Ministro della Giustizia dell'epoca – che suonava equivoca – ma anche il titolo onorifico di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione.

Il dott. Montera, su proposta dell'allora Presidente del Consiglio on. D'Alema, ha anche ricevuto dal Capo dello Stato il titolo di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.

8.0 SITUAZIONI LOCALI DI MAGGIOR INTERESSE

Le connotazioni di pericolosità, pervasività, ricchezza e potenza della 'Ndrangheta sono state ampiamente dimostrate nelle pagine precedenti.

La mera lettura delle indagini «Igres» e «Decollo» già consentirebbe di innalzare un preciso livello di allarme sul fenomeno complessivo che, però, si dimostra non omogeneo e variegato nell'analisi territoriale, specie se si considerano i parametri di interpretazione riguardanti la pressione criminale sulla società civile calabrese.

Meritano sicuramente grande attenzione, a livello territoriale, i tentativi di infiltrazione nel tessuto economico imprenditoriale da parte delle organizzazioni criminali, grazie anche alla disponibilità di ingenti capitali da poter investire.

Questa interferenza si accentua anche in ragione della ampia portata dei capitali pubblici stanziati per la realizzazione di importanti e primarie opere pubbliche, che costituiscono obiettivi appetibili per l'azione di infiltrazione nei relativi appalti.

Le infiltrazioni criminali nel tessuto economico creano ovviamente delle inevitabili distorsioni di mercato, che si possono concretizzare sia a causa delle risorse finanziarie di cui dispone la 'Ndrangheta, sia attraverso un reticolo di società direttamente controllate, il cui reale assetto spesso è di difficile decifrazione investigativa.

L'organizzazione criminale, come dimostrato in puntuali indagini, dispone di professionalità specifiche atte a mascherare la reale proprietà delle aziende mafiose attraverso raffinate operazioni tecnico-economiche.

La gestione illegale dei villaggi turistici, sin dalla loro progettazione, appare essere un veicolo assai promettente di infiltrazione nella sfera economica della regione.

La presenza criminale in taluni settori produttivi, quali edilizia, opere stradali, movimento terra e grandi lavori, si affianca al ricorso alle tradizionali pratiche d'intimidazione e minaccia, che possono alterare profondamente il principio della libera concorrenza.

A questo quadro si aggiunge la corruzione dei pubblici amministratori, che costituisce un ulteriore sinergico strumento di penetrazione economica.

Dalle analisi esperite risulta chiaro che la 'Ndrangheta dedichi particolare attenzione ai settori criminali di accumulazione primaria, quali l'usura e le estorsioni, attraverso i quali, oltre a conseguire un alto profitto, realizza, soprattutto, il controllo del territorio.

Nel novembre 2005 tre soggetti ritenuti appartenenti al *clan* «Bellocco» sono stati tratti in arresto a Rosarno per usura all'esito delle indagini convenzionalmente denominate «Tasso»: si è evidenziata una rete